

Codice DB1426

D.D. 3 dicembre 2013, n. 2958

Foresta Regionale "Monte Leco" - Concessione di un fabbricato denominato Cascina Nido dei Corvi, con annessi terreni e pertinenze (fienili), in comune di Voltaggio (AL), al Sig. Cerruti Mario, per uso residenziale e agricolo. Introito Euro 1.215,00 - Cap. 30195/13. Cauzione Euro 446,00 - Cap. 68080/13. Impegno 479831/13.

Premesso che:

– il Sig. Cerruti Mario, (omissis), con lettera pervenuta il 27.09.2013, prot. n° 60647/DB14.26, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "Monte Leco", denominato Cascina Nido dei Corvi, con annessi terreni e pertinenze (fienili), in comune di Voltaggio (AL), per uso residenziale e agricolo, distinti a catasto come segue:

- fabbricati e pertinenze - foglio 48 mappali 63 sub 2 e 3 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 - 70;
- terreni - foglio 48 mappali 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 46;

per una superficie complessiva di 01.54.40 ha, per la durata di anni 6 (sei) dal 01.01.2014 al 31.12.2019;

– le pubblicazioni presso:

- albo pretorio Comune di Voltaggio (AL), richiesta del 01.10.2013, prot. n° 61080/DB14.26;
- Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, richiesta del 02.10.2013, prot. n° 61345/DB14.26;

non hanno prodotto ulteriori istanze per l'utilizzo del predetto bene regionale;

– il concessionario ha ottemperato a quanto richiesto nella nota del 07.11.2013, prot. n° 68072/DB14.26, firmando gli atti di concessione, producendo l'attestazione di versamento di canone per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, per un importo di Euro 1.215,00 e cauzione per un importo di Euro 446,00;

– l'atto di concessione, repertorio n° 1112 del 03.11.2013, è agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli;

– le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e il concessionario sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione.

Considerato che:

– a seguito della D.G.R. n° 2-9520 del 02.09.2008, la materia relativa alla gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, ivi compresi i vivai, e i provvedimenti amministrativi relativi agli affitti e le concessioni d'uso di baite e terreni compete al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte di Vercelli.

Ritenuto di:

– poter provvedere all’assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2014 al 31.12.2019, al canone annuo di Euro 1.215,00, da aggiornare annualmente in misura pari alle variazioni accertate dall’ISTAT, ed alle altre condizioni presenti nell’allegato atto di concessione;

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R;

tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n° 165/01;

visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. 7/01;

determina

per le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare la concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale “Monte Leco”, denominato Cascina Nido dei Corvi, con annessi terreni e pertinenze (fienili), in comune di Voltaggio (AL), descritti in premessa, al Sig. Cerruti Mario, per uso residenziale e agricolo;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 01.01.2014 al 31.12.2019, al canone annuo di Euro 1.215,00, approvando tutte le condizioni presenti nell’allegato atto di concessione.

3) di disporre in Euro 446,00 l’importo cauzionale previsto dalla L.R. 23 gennaio 1984, n° 8;

4) di prendere atto che l’importo di Euro 1.215,00, quale canone dovuto per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516 - intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 30195 del bilancio 2013, mentre l’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

5) l’importo cauzionale di Euro 446,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, risulta essere già stato versato dal concessionario sul conto corrente bancario IT94V0200801044000040777516 - intestato a Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca - via Garibaldi n° 2 - 10122 Torino, come si evince dalle pezze giustificative agli atti presso il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche di Vercelli e sarà introitato sul Cap. 68080 del bilancio 2013;

la relativa restituzione verrà effettuata, alla scadenza della concessione, previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 479831 del bilancio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Francesco Caruso

Allegato



Rep. n.

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO “CASCINA NIDO DEI CORVI” CON ANNESSI TERRENI E PERTINENZE (FIENILI), FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE “MONTE L’ECO”, IN COMUNE DI VOLTAGGIO (AL), AL SIG. CERRUTI MARIO PER USO RESIDENZIALE E AGRICOLO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, Dr. Francesco Caruso (omissis) domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

al Sig. Cerruti Mario (omissis), residente ai fini del presente contratto a (omissis), l’uso del fabbricato denominato “Cascina Nido dei Corvi” con annessi terreni e pertinenze (fienili), facenti parte della Foresta Regionale “Monte Leco”, in comune di Voltaggio (AL), distinti a catasto come segue:

- fabbricati e pertinenze - foglio 48 mappali 63 sub 2 e 3 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 - 70;
- terreni - foglio 48 mappali 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 46;

come da cartografia in allegato, per una superficie complessiva di 01.54.40 ha, per uso residenziale e agricolo.

La concessione verrà assentita sotto l’osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2014 al 31.12.2019, ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza

all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 – Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.215,00, da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; ai fini del calcolo vengono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel penultimo mese prima della scadenza. Qualora trascorso un mese dalla scadenza pattuita, i canoni dovuti non siano stati regolarmente ed esattamente corrisposti, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora, anche gli interessi legali. Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 20 della L.R. n° 8 del 23.01.1984 di Euro 446,00 ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 43,00, in relazione al contratto rep. n° 987 del 13.11.2007, di Euro 51,65 e di Euro 67,14, in relazione al contratto rep. n° 732 del 04.06.1999.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto fino allo spirare dell'anno in corso alla data di rinuncia.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone già corrisposta anticipatamente

per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere la presente concessione, in tutto o in parte, sia a titolo gratuito che oneroso, senza l'assenso scritto dell'Ente Concedente, pena la revoca della concessione.

Art. 7 - Il concessionario s'impegna a tenere completamente sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Il concessionario dovrà impegnarsi al recupero e alla coltivazione dei terreni a pascolo o a seminativo, il recupero dei prati pascolo dovrà avvenire secondo tecniche in equilibrio con l'ambiente, non sono consentiti l'aratura andante e lo scasso, nel caso di aree naturalmente invase da vegetazione forestale, il recupero sarà consentito se la copertura determinata dalla stessa vegetazione è inferiore al 50% della superficie dell'area, viene fatto divieto di utilizzo di concimi minerali.

Art. 10 - Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire il bene in buono stato di conservazione e manutenzione, riconoscendo espressamente che eventuali opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite

all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino dell'immobile a cura e spese del concessionario.

Analogo diritto spetta alla Regione Piemonte nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste dagli artt. 4-5-6 7-9-10-11-12.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO